



Regione Lombardia

DECRETO N. 5881

Del 03/05/2022

Identificativo Atto n. 2211

PRESIDENZA

Oggetto

APPROVAZIONE DEI MODELLI DI ADESIONE AL SISTEMA DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA IN MODALITÀ CUMULATIVA E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN LUOGO DELLA DOMICILIAZIONE BANCARIA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 19 APRILE 2021, N. 4559.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

RICHIAMATA la DGR 23 dicembre 2015, n. 4673, avente ad oggetto "Determinazioni relative alla prima applicazione delle disposizioni in materia di versamenti cumulativi della tassa automobilistica e riduzioni tariffarie di cui all'art. 48, commi 5 bis e 5 ter della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni";

RICHIAMATA la DGR, 19 aprile 2021, n. 4559, avente ad oggetto "Aggiornamento della dgr 17 ottobre 2017 n. X/7224 relativa alle disposizioni in materia di riduzioni tariffarie di cui all'art. 48, comma 5 ter, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26", con la quale, a seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. 26/2020, sono state ridefinite le agevolazioni di cui all'art. 48, commi da 5 bis a 5 ter1, della l.r. 10/2003, a favore dei soggetti ed alle condizioni sotto indicate:

- a) Società che svolgono attività di locazione finanziaria per i veicoli concessi in leasing, per i periodi tributari compresi nella vigenza del contratto di locazione. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all'anno 2014;
 - b) Società che svolgono attività, esclusiva o prevalente, di noleggio veicoli relativamente ai veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente in base alle risultanze delle carte di circolazione e in presenza di contratto di noleggio a lungo termine. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente all'anno 2014;
 - c) Soggetti con personalità giuridica, limitatamente ai veicoli di proprietà e con un parco veicolare superiore a 50 veicoli. Il tributo è ridotto nella misura del 10% come modalità attuativa della domiciliazione bancaria a favore delle persone giuridiche ai sensi della DGR 31 ottobre 2016, n. X/5749. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai soggetti che volontariamente aderiscano al pagamento cumulativo della tassa auto in alternativa alla domiciliazione bancaria;
 - d) Acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica che adempiono al pagamento della tassa automobilistica per il tramite di Banche e intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell'Albo di cui all'art. 13 e all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in costanza di un finanziamento finalizzato all'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica. In tal caso i soggetti finanziatori provvedono al pagamento della tassa automobilistica in modalità cumulativa per conto degli acquirenti in alternativa alla domiciliazione bancaria attivabile dai singoli acquirenti. L'acquirente, pertanto, non potrà beneficiare, fino alla permanenza della delega, della maggiore riduzione prevista nel caso di pagamento della tassa auto mediante domiciliazione bancaria. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica immatricolati successivamente alla presentazione del modello di adesione, approvato con atto del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, regolarmente sottoscritto o, nelle more, a seguito di autorizzazione dei medesimi uffici regionali;
- nonché



Regione Lombardia

1. le agevolazioni si applicano esclusivamente ai soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia e per i soli pagamenti ordinari, effettuati in modalità cumulativa entro la scadenza di legge ad eccezione di ritardi non imputabili all'inerzia del contribuente;
2. le agevolazioni non sono cumulabili tra loro;
3. la riduzione opera, in costanza di pagamento con modalità cumulativa, a condizione che il soggetto passivo noleggiante abbia sottoscritto apposita delega a favore delle società che effettuano il pagamento cumulativo e, pertanto, non potrà essere riconosciuta, fino alla permanenza della medesima delega, la maggiore riduzione prevista nel caso di richiesta di pagamento della tassa auto mediante domiciliazione bancaria;
4. la riduzione del tributo si applica ai pagamenti relativi ai periodi d'imposta decorrenti dal mese successivo a quello di presentazione del modello di adesione, approvato con atto del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, regolarmente sottoscritto o, nelle more, a seguito di autorizzazione dei medesimi uffici regionali;
5. la riduzione si applica nei casi di locazione finanziaria e di noleggio a lungo termine sulla base del contratto annotato, rispettivamente, al PRA e nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e fino alla data di scadenza del contratto medesimo;
6. adozione della PEC quale modalità esclusiva di comunicazione con i soggetti aderenti alla modalità di pagamento cumulativo della tassa automobilistica;
7. le società che provvedono al pagamento in modalità cumulativa in vece del soggetto obbligato forniscono espressa comunicazione ai soggetti interessati della riduzione del 10% della tassa auto e, pertanto, nel caso di noleggio a lungo termine, fino alla permanenza della medesima delega, la maggiore riduzione prevista nel caso di richiesta di pagamento della tassa auto mediante domiciliazione bancaria non potrà essere attivata;

ATTESO che con la citata DGR n. 4559/2021 è stato demandato al Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, ogni ulteriore provvedimento amministrativo indispensabile ad adeguare le relative disposizioni di dettaglio nonché l'adozione di modelli di adesione al sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria e di autorizzare, nelle more, i competenti uffici tributari regionali ad accogliere adesioni spontanee formulando ai richiedenti le necessarie indicazioni tecniche;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'adozione dei seguenti modelli, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'adesione al sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria:

- "SOCIETÀ DI LEASING" (Allegato A/pagoPA)
- "SOCIETÀ DI NOLEGGIO VEICOLI" (Allegato B/pagoPA)
- "PERSONE GIURIDICHE" (Allegato C/pagoPA)



Regione Lombardia

- "BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI" (Allegato D/pagoPA);

in sostituzione dei modelli approvati con decreto 16391 del 14 novembre 2019;

PRECISATO che tali modelli, nel rispetto dei principi di semplificazione, di efficacia ed economicità, sono preordinati alla più chiara definizione dei contenuti della misura, dei meccanismi operativi e degli obblighi assunti dalle parti per l'ottenimento delle condizioni di ammissione al pagamento cumulativo;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, ai sensi della normativa vigente, intende incentivare l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui agli articoli 6 e 6 bis, del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, quale modalità di comunicazione o di notifica di provvedimenti e che i soggetti aderenti alla riscossione cumulativa saranno tenuti ad utilizzare tale strumento ai fini della notifica degli atti inerenti al rapporto tributario nonché per l'adesione al pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria;

DECRETA

1. di approvare, in conformità con le disposizioni contenute nella DGR 19 aprile 2021, n. 4559, i seguenti modelli, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati A, B, C e D), per l'adesione al sistema di pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria, in sostituzione dei modelli approvati con decreto 16391/2019:
 - "SOCIETÀ DI LEASING" (Allegato A/pagoPA)
 - "SOCIETÀ DI NOLEGGIO VEICOLI" (Allegato B/pagoPA)
 - "PERSONE GIURIDICHE" (Allegato C/pagoPA)
 - "BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI" (Allegato D/pagoPA);
2. di disporre che, per l'adesione e ogni altra corrispondenza utile al pagamento cumulativo della tassa automobilistica con riduzione tariffaria, sia utilizzata la Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui agli articoli 6 e 6 bis, del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
3. di disporre che le società che provvedono al pagamento in modalità cumulativa in vece del soggetto obbligato informino i soggetti interessati della riduzione del 10% della tassa auto e che, nel caso di noleggio a lungo termine, fino alla permanenza della delega, la maggiore riduzione prevista nel caso di richiesta di pagamento della tassa auto mediante domiciliazione bancaria non potrà essere attivata;
4. di disporre che eventuali modifiche alla modulistica approvata con il presente modulo avranno decorrenza dalla data di pubblicazione sul Portale di Regione Lombardia;
5. di stabilire che le adesioni presentate con modulistica o modalità difforme o prive dei requisiti previsti non saranno prese in considerazione;



Regione Lombardia

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

MICHELE COLOSIMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge